

# Ordinary Assist



*Direttore Scientifico e Direttore Responsabile:*  
*Lelio Cacciapaglia*

Per i contenuti di Fiscal Assist, Gruppo Euroconference Spa comunica di aver assolto agli obblighi derivanti dalla normativa sul diritto d'autore e sui diritti connessi. La violazione dei diritti dei titolari del diritto d'autore e dei diritti connessi comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal capo III del titolo III della legge 22.04.1941 n.633 e succ. mod. Tutti i contenuti presenti sul nostro sito web e nel materiale scientifico edito da Euroconference Spa sono soggetti a copyright. Qualsiasi riproduzione e divulgazione e/o utilizzo anche parziale, non autorizzato espressamente da Gruppo Euroconference spa è vietato.

La violazione sarà perseguita a norma di legge. Gli autori e l'Editore declinano ogni responsabilità per eventuali errori e/o inesattezze relative all'elaborazione dei contenuti presenti nelle riviste e testi editi e/o nel materiale pubblicato nelle dispense. Gli Autori, pur garantendo la massima affidabilità dell'opera, non rispondono di danni derivanti dall'uso dei dati e delle notizie ivi contenute. L'Editore non risponde di eventuali danni causati da involontari refusi o errori di stampa.

*Autorizzazione del Tribunale di Verona n.1981 del 9/05/13*

# Ordinary Assist

## Normativa

- 4 DURC: la verifica in tempo reale della regolarità contributiva
- 5 Versamenti risultanti dalle dichiarazioni: prorogati i termini per i soggetti che esercita attività per le quali sono stati elaborati studi di settore

## Prassi

- 6 Correzione di un 730 inviato via web
- 6 Passaggio dal regime nuove iniziative produttive al regime fiscale di vantaggio
- 6 Studi di settore: accesso al regime premiale
- 7 Nuovo ravvedimento: chiarimenti
- 8 Modifiche alla disciplina Irap: chiarimenti
- 9 Correzione errori contabili con la procedura della circolare n. 31/E del 2013
- 9 ACE: chiarimenti
- 10 Imposte indirette applicabili agli atti di redistribuzione di aree tra co-lottizzanti
- 10 Addizionale regionale Irpef nelle regioni in deficit sanitario
- 11 Confermate in Molise le maggiorazioni Irap e Irpef per il piano di rientro del deficit sanitario
- 11 Aggiornamento dell'elenco delle aliquote dell'addizionale comunale all'IRPEF per il 2014
- 11 IMU e TASI: problematiche concernenti gli obblighi dichiarativi

## Novità dai siti delle Agenzia fiscali

### Comunicazioni, strumenti e utilità

- 12 Accordo Fatca: modalità per comunicare dati alle Entrate
- 12 Imposta sostitutiva sul nuovo regime forfetario per i "minimi": codici tributo
- 12 Contributi da destinare al finanziamento dell'E.BI.N.I.S.P.: causale contributo
- 12 Modelli AA9/12 e AA7/10
- 12 Collaborazione volontaria: specifiche tecniche

### L'Agenzia delle entrate informa

- 13 Software
- 13 Aggiornamento archivi, elenchi e altre utilità

# Ordinary Assist

## Dottrina

- 14 Rent to buy: le massime del Consiglio notarile di Milano
- 14 Rent to buy: titolo esecutivo per il rilascio dell'immobile ed effettività della tutela giurisdizionale  
Fabbricati a destinazione speciale: determinazione della rendita catastale
- 15 Fabbricati a destinazione speciale: determinazione della rendita catastale
- 15 Cooperative edilizie: l'esenzione Imu degli immobili invenduti
- 15 Enti non commerciali: disciplina IMU-Tasi
- 16 Capitale della S.p.A.: il nuovo limite minimo
- 17 Finanziamenti a medio e lungo termine: imposta sostitutiva
- 17 Accordi de minimis: comunicazione della Commissione e giurisprudenza europea
- 18 Modelli di dichiarazione UNICO 2015/SC e IRAP/2015: novità in materia di reddito di impresa e IRAP
- 18 Il bilancio di esercizio: le voci del Patrimonio Netto secondo i Ragionieri dell'Accademia
- 18 Regime forfetario: la guida dei geometri fiscalisti
- 18 Oic 16: immobilizzazioni Materiali

# Ordinary Assist

## NORMATIVA

### **DURC: la verifica in tempo reale della regolarità contributiva**

**Definiti requisiti di regolarità, contenuti e modalità della verifica, nonché le ipotesi di esclusione, della verifica di regolarità contributiva in tempo reale.**

*Ministero del lavoro  
e delle politiche  
sociali, decreto  
30/1/15 (G.U. n.125  
del 1/6/15)*

**Soggetti abilitati alla verifica di regolarità contributiva** - sono abilitati alla verifica di regolarità contributiva:

- i soggetti di cui all'art. 3, co 1, lett. b), del D.P.R. n. 207/2010, ossia amministrazioni aggiudicatrici, organismi di diritto pubblico, enti aggiudicatori, altri soggetti aggiudicatori, soggetti aggiudicatori e stazioni appaltanti;
- gli Organismi di attestazione SOA;
- le amministrazioni pubbliche concedenti;
- le amministrazioni pubbliche procedenti, i concessionari ed i gestori di pubblici servizi;
- l'impresa o il lavoratore autonomo in relazione alla propria posizione contributiva o, previa delega dell'impresa o del lavoratore autonomo medesimo, chiunque vi abbia interesse;
- le banche o gli intermediari finanziari, previa delega da parte del soggetto titolare del credito, in relazione alle cessioni dei crediti certificati.

**Verifica di regolarità contributiva** - tali soggetti possono verificare in tempo reale, la regolarità contributiva nei confronti dell'INPS, dell'INAIL e, per le imprese classificate o classificabili ai fini previdenziali nel settore industria o artigianato per le attività dell'edilizia, delle Casse edili.

**Cosa riguarda la verifica in tempo reale** - la verifica on line riguarda i pagamenti dovuti dall'impresa in relazione ai lavoratori subordinati e a quelli impiegati con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, che operano nell'impresa stessa nonché, i pagamenti dovuti dai lavoratori autonomi, scaduti sino all'ultimo giorno del 2° mese antecedente a quello in cui la verifica è effettuata, a condizione che sia scaduto anche il termine di presentazione delle relative denunce retributive.

**Requisiti di regolarità** - la regolarità sussiste comunque in caso di:

- rateizzazioni concesse da INPS, INAIL o Casse edili ovvero da Agenti della riscossione;
- sospensione dei pagamenti in forza di disposizioni legislative;
- crediti in fase amministrativa:
  - ✓ oggetto di compensazione per la quale sia stato verificato il credito;
  - ✓ in pendenza di contenzioso amministrativo sino alla decisione che respinge il ricorso;
  - ✓ in pendenza di contenzioso giudiziario sino al passaggio in giudicato della sentenza;
- crediti affidati per il recupero agli Agenti della riscossione per i quali sia stata disposta la sospensione della cartella di pagamento o dell'avviso di addebito a seguito di ricorso giudiziario.
- in presenza di uno scostamento non grave (pari o inferiore a 150 euro comprensivi di accessori) tra le somme dovute e quelle versate, con riferimento a ciascun Istituto previdenziale ed a ciascuna Cassa edile.

**Assenza di regolarità** - Qualora non sia possibile attestare la regolarità contributiva in tempo reale l'INPS, l'INAIL e le Casse edili trasmettono all'interessato tramite PEC, l'invito a regolarizzare con indicazione delle cause di irregolarità rilevate. L'interessato, avvalendosi delle procedure in uso presso ciascun Ente, può regolarizzare la propria posizione entro 15 giorni dalla notifica dell'invito. L'invito a regolarizzare impedisce ulteriori verifiche e ha effetto per tutte le interrogazioni intervenute durante il predetto termine di 15 giorni e comunque per un periodo non superiore a 30 giorni dall'interrogazione che lo ha originato. Se entro 15 giorni:

- è effettuata la regolarizzazione - è generato il Documento in formato «pdf» che sostituisce il DURC.
- non è effettuata la regolarizzazione - la risultanza negativa della verifica è comunicata ai soggetti che hanno effettuato l'interrogazione con indicazione degli importi a debito e delle cause di irregolarità.

# Ordinary Assist

**Modalità della verifica** - la verifica è attivata dai soggetti suddetti (o per conto dell'interessato, da un consulente del lavoro, nonché dai soggetti di cui all'art. 1 della legge n. 12/1979, nonché dagli altri soggetti abilitati da norme speciali), in possesso di specifiche credenziali, tramite un'unica interrogazione negli archivi dell'INPS, dell'INAIL e delle Casse edili.

**Il documento generato dall'esito positivo della verifica** - l'esito positivo della verifica di regolarità genera un Documento in formato «pdf», che ha una validità di 120 giorni dalla verifica, non modificabile, che contiene:

- denominazione o ragione sociale, sede legale e codice fiscale del soggetto nei cui confronti è effettuata la verifica;
- iscrizione all'INPS, all'INAIL e, ove previsto, alle Casse edili;
- dichiarazione di regolarità;
- numero identificativo, data di effettuazione della verifica e quella di scadenza di validità del Documento.

Il documento sostituisce ad ogni effetto il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) previsto:

- per l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici, di qualunque genere;
- nell'ambito delle procedure di appalto di opere, servizi e forniture pubblici e nei lavori privati dell'edilizia;
- per il rilascio dell'attestazione SOA.

**Periodo transitorio** - In via transitoria e comunque non oltre l'1/1/17 resta assoggettato alle previgenti modalità di rilascio il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) richiesto in applicazione di alcune disposizioni di legge specificamente individuate e le ipotesi per le quali la verifica secondo le nuove disposizioni non è possibile per l'assenza delle necessarie informazioni negli archivi informatizzati dell'INPS, dell'INAIL e delle Casse edili.

## Versamenti risultanti dalle dichiarazioni: prorogati i termini per i soggetti chi esercita attività per le quali sono stati elaborati studi di settore

**I contribuenti tenuti ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, Irap e dalla dichiarazione unificata annuale:**

- che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore e;
- che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito per ciascuno studio di settore,

dovranno effettuare i versamenti, piuttosto che entro il 16 giugno 2015, entro i seguenti nuovi termini:

- 6/7/15, senza alcuna maggiorazione;
- dal 7/7/15 al 20/8/15, maggiorando le somme dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo.

Il differimento si applica, oltre che ai soggetti che applicano gli studi di settore o che presentano cause di esclusione o di inapplicabilità dagli stessi, ai contribuenti che:

- adottano il regime di cui all'art. 27, co. 1, del D.L. n. 98/2011 (regime fiscale di vantaggio, cd. nuovi minimi);
- adottano il regime forfetario di cui all'art. 1, co. da 54 a 89, della legge n. 190/2014;
- partecipano, ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del Tuir, a società, associazioni e imprese.

*Decreto del  
presidente del  
consiglio dei ministri  
9/6/15 (G.U. n.134  
del 12/6/15)*

# Ordinary Assist

## PRASSI

<p><b>Correzione di un 730 inviato via web</b></p> <p>I contribuenti che hanno già inviato, attraverso l'apposita funzionalità dell'applicazione web 730 precompilato, la propria dichiarazione 730 con dati errati o incompleti, possono correggere la dichiarazione direttamente, senza la necessità:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• di rivolgersi al CAF o a un professionista abilitato per la presentazione di un modello 730 integrativo;</li> <li>• di presentare un modello Unico correttivo nei termini o integrativo.</li> </ul> <p>La nuova dichiarazione 730, che può essere inviata a partire dal 10 giugno 2015 e fino al 29 giugno 2015, annulla e sostituisce integralmente quella precedentemente trasmessa.</p>	<p><i>Agenzia delle entrate, provvedimento del direttore n.78849 del 9/6/15</i></p>
<p><b>Contribuenti senza sostituto d'imposta</b> - Per i contribuenti che hanno presentato, attraverso l'apposita funzionalità dell'applicazione web 730 precompilato, la dichiarazione 730 in assenza di un sostituto d'imposta tenuto all'effettuazione del conguaglio, da cui emerge un esito a debito, e che abbiano trasmesso, entro il 16 giugno 2015, il modello F24 per il pagamento delle somme dovute, il termine per la presentazione della dichiarazione sostitutiva è fissato al 21 giugno 2015.</p>	
<p><b>Passaggio dal regime nuove iniziative produttive al regime fiscale di vantaggio</b></p> <p>I soggetti che al 31/12/14 applicavano il regime delle nuove iniziative produttive e che non avevano ancora completato il triennio di attività previsto dall'art. 13, L. n. 388/2000, non possono transitare nel regime fiscale di vantaggio di cui all'art. 27, co. 1 e 2 del D.L. n. 98/2011 (cd. nuovi minimi) a decorrere dall'1/1/15. Pertanto, tali soggetti hanno potuto optare, avendone i requisiti, esclusivamente per il regime forfetario introdotto dalla legge di Stabilità del 2015 (art. 1, co. da 54 a 89 della legge n. 190/2014), ovvero per il regime ordinario.</p> <p>È stato, inoltre, confermato che la proroga del regime fiscale di vantaggio disposta dall'articolo 10, comma 12-undecies, del D.L. n. 192/2014 si applica solo a coloro che iniziano un'attività nel corso del 2015, non anche per i soggetti già in attività all'1/1/15.</p>	<p><i>Risposta a question time n. 5-05703 del 4/06/15, fonte organi di stampa</i></p>
<p><b>Studi di settore: accesso al regime premiale</b></p> <p>I contribuenti soggetti al regime di accertamento basato sulle risultanze degli studi di settore che, nel periodo di imposta di riferimento, risultano congrui, anche per effetto dell'adeguamento, e coerenti agli specifici indicatori previsti dai decreti di approvazione degli studi medesimi, accedono al regime premiale di cui all'articolo 10, comma 9, del decreto legge n. 201 del 2011, se:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>la coerenza sussiste per tutti gli indicatori di coerenza e di normalità previsti dallo studio applicabile;</li> <li>nell'ipotesi in cui conseguono redditi di impresa e di lavoro autonomo, l'assoggettabilità al regime di accertamento basato sulle risultanze degli studi di settore sussiste per entrambe le categorie reddituali;</li> <li>la congruità e la coerenza sussiste per tutti gli studi di settore applicabili;</li> <li>hanno regolarmente assolto gli obblighi di comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, indicando fedelmente tutti i dati previsti.</li> </ol> <p>Ai fini degli adempimenti di cui alla lettera d), la fedeltà dei dati dichiarati risulta sussistere anche nel caso di errori o omissioni, nella compilazione dei modelli degli studi di settore, di dati che non comportano, rispetto alle risultanze dell'applicazione degli studi di settore sulla base dei dati veritieri, la modifica:</p>	<p><i>Agenzia delle entrate, provvedimento del direttore n.78324 del 9/6/15</i></p>

# Ordinary Assist

<ul style="list-style-type: none"> <li>• dell'assegnazione ai cluster;</li> <li>• del calcolo dei ricavi o dei compensi stimati;</li> <li>• del posizionamento rispetto agli indicatori di normalità e di coerenza.</li> </ul>	
<p><b>Accesso al regime premiale per il periodo di imposta 2014</b> - accedono al regime premiale i contribuenti per i quali si applicano gli studi di settore indicati nell'allegato n. 1 al provvedimento.</p> <p>Nel caso in cui il contribuente interessato applichi due studi di settore, compreso il caso in cui si tratti del medesimo studio applicato sia per l'attività di impresa che per quella di lavoro autonomo, per accedere al regime premiale è necessario che per entrambi gli studi siano soddisfatte le condizioni.</p> <p><b>Indicatori di coerenza rilevanti</b> - sono riportati nell'allegato n. 2 al provvedimento, distinti per le seguenti tipologie:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>efficienza e produttività del fattore lavoro;</li> <li>efficienza e produttività del fattore capitale;</li> <li>efficienza di gestione delle scorte;</li> <li>redditività;</li> <li>struttura.</li> </ol>	
<p><b>Nuovo ravvedimento: chiarimenti</b></p> <p>Fornita una guida sull'istituto del ravvedimento operoso, come modificato dalla legge di stabilità 2015 (legge n.190/2014), che può essere adesso utilizzato fino alla scadenza dei termini previsti per l'accertamento. Con il nuovo ravvedimento, le sanzioni si riducono da un decimo a un quinto del minimo.</p> <p>Per i soli tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate, il ravvedimento può adesso essere attivato a prescindere dalla circostanza che la violazione sia già stata constatata o che siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di controllo, delle quali il contribuente abbia avuto formale conoscenza.</p> <p>Non possono ravvedersi, invece, i contribuenti ai quali sia stato notificato un atto di liquidazione, di irrogazione delle sanzioni o, in generale, di accertamento o che abbiano ricevuto comunicazioni di irregolarità (articoli 36-bis DPR n. 600/1973 e 54-bis DPR n.633/1972) o l'esito del controllo formale (art. 36-ter DPR n. 600/1973).</p> <p>È stato chiarito che rientrano nell'ambito applicativo della disposizione di cui alla lettera a-bis) dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 472 del 1997 (violazioni regolarizzabili "entro il novantesimo giorno successivo al termine per la presentazione della dichiarazione") anche i tributi locali e regionali, tra cui le tasse automobilistiche. Con particolare riferimento all'applicazione delle novellate disposizioni in tema di ravvedimento alle violazioni commesse in materia di tasse automobilistiche, trova applicazione sull'intero territorio nazionale – e, dunque, anche nelle regioni Friuli Venezia Giulia, Sicilia e Sardegna - solo la disposizione di cui alla lettera a-bis) dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 472 del 1997.</p> <p>Rimangono ferme le ordinarie modalità di regolarizzazione relative ai tributi locali e regionali già applicabili prima delle modifiche apportate all'istituto dalla legge di Stabilità 2015.</p>	<p><i>Agenzia delle entrate, circolare n.23 del 9/6/15</i></p>

# Ordinary Assist

Le sanzioni possono ridursi fino a 1/10 nei casi descritti nella tabella seguente. Talune sono applicabili ai soli tributi amministrati da agenzia entrate.

TIPOLOGIA	TEMPISTICA	SANZIONE RIDOTTA
Mancato pagamento del tributo o di un acconto	Entro il termine di 30 giorni dalla data della sua commissione	1/10 del minimo
Regolarizzazione di errori e omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo	Entro il 90° giorno successivo al termine per la presentazione della dichiarazione, oppure, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro 90 giorni dall'omissione o dall'errore	1/9 del minimo
Regolarizzazione di errori e omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo	Entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione, oppure, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore	1/8 del minimo
Regolarizzazione di errori e omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo	Entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione oppure, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro 2 anni dall'omissione o dall'errore	1/7 del minimo
Regolarizzazione di errori e omissioni, anche incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo	Oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione, oppure, quando non è prevista dichiarazione periodica, oltre 2 anni dall'omissione o dall'errore	1/6 del minimo
Regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo	Dopo la constatazione della violazione (ai sensi dell'articolo 24 della legge 7 gennaio 1929, n. 4), salvo nei casi di mancata emissione di ricevute fiscali, scontrini fiscali o documenti di trasporto o di omessa installazione degli apparecchi per l'emissione dello scontrino fiscale)	1/5 del minimo
Omissione della presentazione della dichiarazione	Se la dichiarazione viene presentata con ritardo non superiore a novanta giorni o, nei casi di omessa presentazione della dichiarazione periodica prescritta in materia di imposta sul valore aggiunto, se questa viene presentata con ritardo non superiore a 30 giorni	1/10 del minimo

### Modifiche alla disciplina Irap: chiarimenti

**Forniti chiarimenti in risposta alle questioni interpretative sollevate dalle associazioni di categoria in materia di deducibilità del costo del lavoro dalla base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive. Il documento di prassi, inoltre, risponde alle domande sul credito d'imposta previsto per i contribuenti che non si avvalgono di lavoratori dipendenti e scioglie i dubbi su public utilities e società che ricorrono a contratti di somministrazione.**

*Agenzia delle  
entrate, circolare  
n.22 del 9/6/15*

# Ordinary Assist

<p><b>Public utilities</b> - le public utilities, escluse per legge dalle deduzioni sul cuneo fiscale, possono beneficiare, ai fini Irap, della deducibilità integrale del costo del lavoro sostenuto in relazione al personale impiegato a tempo indeterminato.</p> <p><b>Contratti a termine</b> – sono esclusi dal beneficio i contratti a termine, stante la ratio della norma di promuovere gli impieghi a tempo indeterminato.</p> <p><b>Contratti di somministrazione lavoro</b> – le imprese possono dedurre il costo del lavoro dalla base imponibile Irap anche in caso di personale somministrato se il rapporto contrattuale tra Agenzia per il lavoro (somministratrice) e dipendente sia a tempo indeterminato, a prescindere dal tipo di contratto commerciale intercorrente tra impresa e Agenzia per il lavoro (che può essere a termine oppure a tempo indeterminato). Fruisce del credito d'imposta chi non ha dipendenti – Il credito di imposta (pari al 10% dell'Irap lorda indicata in dichiarazione) viene riconosciuto solo nel caso in cui l'impresa o il professionista non abbiano avuto dipendenti in ogni giorno del periodo di imposta. Non accedono al beneficio, pertanto, i soggetti che hanno avuto anche solo per un periodo di tempo limitato nel corso dell'anno lavoratori alle proprie dipendenze.</p> <p><b>Tfr e fondi</b> – le quote di Tfr maturate a partire dall'esercizio 2015 rientrano nella determinazione delle spese deducibili per il personale dipendente, trattandosi di costi sostenuti a fronte di debiti certi a carico del datore di lavoro. I fondi accantonati dal 2015 per oneri futuri connessi a spese per il personale rilevano al verificarsi dell'evento che ha costituito il presupposto dello stanziamento in bilancio. Anche i fondi accantonati in anni precedenti all'entrata in vigore delle nuove regole rientrano nel calcolo del costo del personale deducibile in sede di utilizzo. Nel caso in cui tali fondi abbiano generato, in passato, Irap deducibile dalle imposte sui redditi, sarà necessario recuperare l'imposta dedotta mediante rilevazione di un componente positivo di reddito ai sensi dell'art.88 del Tuir.</p>	
<p><b>Correzione errori contabili con la procedura della circolare n. 31/E del 2013</b></p> <p>Forniti chiarimenti sul corretto trattamento fiscale da applicare in caso di correzione di errori contabili dovuti alla mancata imputazione di componenti negativi e/o positivi nel corretto esercizio di competenza. In particolare, il documento di prassi ha chiarito che, in presenza di fatti che comportano l'obbligo di denuncia penale, non è possibile per il contribuente avvalersi della procedura di correzione degli errori in bilancio di cui alla circolare n. 31/2013 con riferimento ad un periodo d'imposta che vada oltre il 31/12 del 4° anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione. Quindi, la possibilità per il contribuente di rappresentare all'Amministrazione l'esistenza di elementi di costo non dedotti in precedenti annualità con la procedura sopra evidenziata deve intendersi limitata ai soli periodi d'imposta ancora suscettibili di attività accertativa al momento di scadenza dei termini di presentazione della dichiarazione, senza che possa rilevare il maggior termine di cui all'art.43, co. 3 D.P.R. n. 600/1973, disposto esclusivamente a favore dell'Amministrazione. Il più ampio termine di accertamento è previsto a vantaggio dell'Amministrazione al fine di poter utilizzare le risultanze delle indagini penali; tale possibilità sarebbe altrimenti preclusa a causa della vigenza del c.d. doppio binario tra processo penale e procedimento amministrativo.</p>	<p><i>Agenzia delle entrate, risoluzione n. 57 dell'8/6/15</i></p>
<p><b>ACE: chiarimenti</b></p> <p>Forniti chiarimenti sulle modifiche introdotte dal D.L. n.91/2014 (Decreto crescita e competitività).</p>	<p><i>Agenzia delle entrate, circolare n. 21 del 3/6/15</i></p>

# Ordinary Assist

**Disapplicazione disciplina antielusiva** - La disciplina antielusiva mira a evitare che la stessa somma di denaro conferita accresca il capitale proprio di più società che fanno capo ad una holding. Considerata la scadenza del modello Unico 2015 (30 settembre 2015) e il tempo necessario all'istruttoria (90 giorni), le istanze disapplicative dovranno essere presentate entro il 2 luglio 2015.

**Conferimenti provenienti da soggetti esteri** - nell'ipotesi di conferimenti provenienti da soggetti esteri localizzati anche in paesi che non consentono lo scambio di informazioni, l'Agenzia fornisce istruzioni ai propri uffici affinché siano esaminate le istanze di disapplicazione, adeguatamente motivate e corredate da opportuna documentazione idonea:

- ad ovviare alla mancanza di scambio di informazioni con il Paese "non white listed";
- a dimostrare l'assenza di fenomeni di duplicazione dell'agevolazione Ace.

**Conversione eccedenza Ace in credito d'imposta ai fini Irap** - il contribuente che ha un'eccedenza Ace può riportarla nei periodi d'imposta successivi ai fini Ires, o convertirla in tutto o parzialmente in credito d'imposta Irap, ma non potrà più riconvertire in eccedenza Ires la parte trasformata in credito d'imposta Irap e non utilizzata. Tale credito non può essere utilizzato in compensazione orizzontale e quindi non vale il limite generale di compensabilità pari a 700mila euro annui e quello che vieta la compensazione dei crediti relativi alle imposte erariali di ammontare superiore a 1.500 euro.

**Ace per le società quotate** - Le società che quotano le azioni in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione di Stati membri della Ue o aderenti allo Spazio Economico Europeo possono usufruire di un moltiplicatore del 40% da applicare all'incremento patrimoniale rilevante realizzato nell'esercizio di quotazione e nei due esercizi successivi rispetto all'esercizio precedente. Il primo periodo d'imposta in cui può essere applicata l'agevolazione maggiorata è costituito da quello in corso al 31 dicembre 2014 (se questa decorrenza sarà ritenuta compatibile dalla Commissione europea).

## **Imposte indirette applicabili agli atti di redistribuzione di aree tra co-lottizzanti**

Forniti alcuni chiarimenti in merito al trattamento fiscale applicabile, ai fini delle imposte indirette, agli atti di redistribuzione di aree tra co-lottizzanti, alla luce della riforma della tassazione dei trasferimenti immobiliari introdotta dall'art. 10 del D.Lgs. n.23/2011. Gli atti di redistribuzione fondiaria tra co-lottizzanti sono stipulati al fine di eliminare gli effetti distorsivi che derivano dalla convenzione di lottizzazione. Tali atti sono riconducibili all'ambito applicativo dell'art. 20, legge n. 10/1977, a mente del quale "ai provvedimenti, alle convenzioni e agli atti d'obbligo previsti dalla presente legge si applica il trattamento tributario di cui all'art. 32, comma 2, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601". Pertanto, per effetto del richiamo effettuato all'art. 32 del D.P.R. n. 601/1973, ripristinato a decorrere dal 12 novembre 2014, gli atti di redistribuzione di aree tra co-lottizzanti, stipulati a partire da quella data, possono beneficiare del regime di favore previsto dall'art. 32 (imposta di registro in misura fissa ed esenzione dalle imposte ipotecaria e catastale), secondo i chiarimenti forniti, tra l'altro, con la precedente risoluzione n. 1 del 2012.

*Agenzia delle  
entrate, risoluzione  
n.56 del 1/6/15*

## **Addizionale regionale Irpef nelle regioni in deficit sanitario**

In risposta ad una richiesta di chiarimenti in merito all'applicazione dell'incremento nella misura fissa di 0,30 punti percentuali dell'aliquota dell'addizionale regionale all'IRPEF vigente (art. 2, comma 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191) per le Regioni sottoposte ai Piani di rientro dai deficit sanitari, è stato precisato che nella fattispecie non trova applicazione il comma 3, ma il successivo comma 10 dell'art. 6, del D.Lgs. n.68 del 2011, il quale, allo scopo di salvaguardare l'esigenza di perseguire l'equilibrio

*MEF, Dipartimento  
delle finanze, DLTFE,  
risoluzione n.5 del  
15/6/15*

# Ordinary Assist

<p>economico-finanziario dell'ente attraverso la copertura dei disavanzi di gestione nel settore sanitario, stabilisce che <i>"Restano fermi gli automatismi fiscali previsti dalla vigente legislazione nel settore sanitario nei casi di squilibrio economico, nonché le disposizioni in materia di applicazione di incrementi delle aliquote fiscali per le regioni sottoposte ai piani di rientro dai deficit sanitari"</i>. Pertanto, la Regione sottoposta al Piano di rientro dal deficit sanitario, è tenuta ad applicare l'incremento nella misura fissa di 0,30 punti percentuali dell'aliquota dell'addizionale regionale all'IRPEF rispetto a quelle vigenti, su tutti gli scaglioni di reddito.</p>	
<p>Il comma 3 dell'art. 6, del D.Lgs. n. 68 del 2011, trova applicazione in via generale, imponendo un limite alla facoltà riconosciuta alla Regione di modificare le misure dell'addizionale al solo scopo di contenere la pressione fiscale per i contribuenti con redditi fino a 15.000 euro. Ogni discrezionalità della Regione viene, invece, automaticamente meno nell'ipotesi in cui la stessa presenti dei disavanzi di gestione nel settore sanitario o sia impegnata nel Piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario stesso e il Tavolo per la verifica degli adempimenti ed il Comitato permanente per la verifica dei livelli essenziali di assistenza - che hanno il compito di monitorare l'attuazione dei Piani di rientri- abbiano constatato il mancato raggiungimento degli obiettivi fissati dal suddetto Piano, con conseguente determinazione di un disavanzo sanitario.</p> <p>Il perseguimento della finalità di garantire che la copertura dei disavanzi di gestione nel settore sanitario avvenga anche attraverso l'applicazione automatica sia delle maggiorazioni di imposta stabilite dalle norme sugli automatismi fiscali sia degli incrementi di aliquota, non consente, quindi, alle Regioni di poter escludere dall'applicazione degli incrementi delle aliquote fiscali in questione i redditi fino a 15.000 euro. In tal modo, infatti, le Regioni aggraverebbero il disavanzo sanitario e contravverrebbero, altresì, all'obbligo di adottare tutti gli atti normativi, amministrativi, organizzativi e gestionali idonei a garantire il conseguimento degli obiettivi dei suddetti Piani.</p>	
<p><b>Confermate in Molise le maggiorazioni Irap e Irpef per il piano di rientro del deficit sanitario</b></p> <p>Nell'esercizio 2014 la regione Molise non ha raggiunto gli obiettivi previsti e, pertanto, per l'anno d'imposta 2015, si sono realizzate le condizioni per confermare l'applicazione automatica delle maggiorazioni dell'aliquota dell'IRAP nella misura di 0,15 punti percentuali e dell'addizionale regionale all'IRPEF nella misura di 0,30 punti percentuali. L'Agenzia delle entrate comunicherà le modalità di calcolo dell'acconto IRAP da effettuarsi nel 2015 tenendo conto della maggiorazione di aliquota, nonché le modalità applicative dell'incremento di 0,30 punti percentuali dell'addizionale regionale IRPEF per l'anno d'imposta 2015.</p>	<p><i>MEF, Dipartimento delle finanze, comunicato stampa del 9/6/15</i></p>
<p><b>Aggiornamento dell'elenco delle aliquote dell'addizionale comunale all'IRPEF per il 2014</b></p> <p>In esito alle pubblicazioni effettuate per alcuni Comuni in rettifica dei precedenti dati, è stato ripubblicato l'elenco riepilogativo delle aliquote e delle esenzioni dell'addizionale comunale all'IRPEF, applicabili per l'anno d'imposta 2014, aggiornato al 5/6/15. L'elenco aggiornato è disponibile alla pagina <a href="http://www.finanze.it/export/finanze/Per_conoscere_il_fisco/Fiscalita_locale/addirpef.com/aliquote/elenco2014.htm">http://www.finanze.it/export/finanze/Per_conoscere_il_fisco/Fiscalita_locale/addirpef.com/aliquote/elenco2014.htm</a>.</p>	<p><i>MEF, Dipartimento delle finanze, comunicato stampa del 9/6/15</i></p>
<p><b>IMU e TASI: problematiche concernenti gli obblighi dichiarativi</b></p> <p>Nei casi in cui il contribuente sia un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'immobile, detto soggetto può utilizzare la parte del modello di dichiarazione dedicata alle "Annotazioni" per precisare il titolo (ad esempio "locatario") in base al quale l'immobile è occupato ed è sorta la propria obbligazione tributaria, ai sensi del citato comma 681 dell'art. 1 della legge n. 147 del 2013.</p>	<p><i>MEF, Dipartimento delle finanze, DLTF, circolare n.2 del 3/6/15</i></p>

# Ordinary Assist

COMUNICAZIONI, STRUMENTI E UTILITÀ	
<p><b>Accordo Fatca: modalità per comunicare dati alle Entrate</b></p> <p>Diffuse (nella sezione dedicata alle istruzioni agli operatori) le modalità operative per comunicare alle Entrate le informazioni che l’Agenzia trasmetterà, poi, entro il 30/9/15 all’IRS (Internal Revenue Service), autorità competente Usa, nel rispetto degli impegni internazionali. In particolare, la sezione delle istruzioni dedicata al canale telematico spiega che i dati viaggeranno sulla piattaforma SID (sistema interscambio dati), in base alle istruzioni fornite con il provvedimento dell’Agenzia del 25/3/13, relativo alle Modalità per la comunicazione integrativa annuale all’archivio dei rapporti finanziari. Inoltre, il tracciato record è contenuto nello schema XSD allegato all’avviso.</p>	<p><i>Agenzia delle entrate, comunicato stampa del 15/6/15</i></p>
<p><b>Imposta sostitutiva sul nuovo regime forfetario per i “minimi”: codici tributo</b></p> <p>L’articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, ha introdotto, a decorrere dall’anno d’imposta 2015, il regime fiscale forfetario per le persone fisiche che esercitano attività d’impresa, arti o professioni, in forma individuale che nell’anno precedente hanno maturato i requisiti previsti. Istituiti i seguenti codici tributo per consentire ai soggetti interessati il versamento dell’imposta sostitutiva dell’imposta sui redditi, delle addizionali regionali e comunali e dell’Irap, tramite il modello F24:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• “1790” denominato “Imposta sostitutiva sul regime forfetario - Acconto prima rata - art. 1, c. 64, legge n. 190/2014”;</li> <li>• “1791” denominato “Imposta sostitutiva sul regime forfetario - Acconto seconda rata o in unica soluzione - art. 1, c. 64, legge n. 190/2014”;</li> <li>• “1792” denominato “Imposta sostitutiva sul regime forfetario – Saldo – art. 1, c. 64, legge n. 190/2014”.</li> </ul>	<p><i>Agenzia delle entrate, risoluzione n. 59 dell’11/6/15</i></p>
<p><b>Contributi da destinare al finanziamento dell’E.BI.N.I.S.P.: causale contributo</b></p> <p>Istituita la causale contributo “INVE”, denominata “Ente Bilaterale Nazionale Investigazioni e Sicurezza Privata (E.BI.N.I.S.P.)”, per consentire il versamento dei contributi a favore dell’Ente Bilaterale Nazionale Investigazioni e Sicurezza Privata (E.BI.N.I.S.P.) mediante modello F24.</p>	<p><i>Agenzia delle entrate, risoluzione n. 58 del 10/6/15</i></p>
<p><b>Modelli AA9/12 e AA7/10</b></p> <p>Approvato il modello AA9/12 da utilizzare per le dichiarazioni di inizio attività, variazione dati o cessazione attività ai fini dell’imposta sul valore aggiunto delle persone fisiche, delle relative istruzioni e delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati. Approvate anche le istruzioni e le specifiche tecniche per la compilazione del modello AA7/10, da utilizzare per la domanda di attribuzione del numero di codice fiscale e dichiarazioni di inizio attività, variazione dati o cessazione attività ai fini dell’imposta sul valore aggiunto dei soggetti diversi dalle persone fisiche.</p>	<p><i>Agenzia delle entrate, provvedimento del direttore n. 75295 del 3/6/15</i></p>
<p><b>Collaborazione volontaria: specifiche tecniche</b></p> <p>Approvate le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati relativi al modello per l’istanza di Collaborazione volontaria, ai sensi dell’art. 1, legge 15 dicembre 2014, n. 186 e per la richiesta di protocollazione della documentazione inviata.</p>	<p><i>Agenzia delle entrate, provvedimento del direttore n.75249 del 3/6/15</i></p>

# Ordinary Assist

## L'AGENZIA DELLE ENTRATE INFORMA

### Software

#### Aggiornamenti:

- software di controllo del modello 730/2015 (versione 1.0.2);
- software di compilazione del modello di dichiarazione Unico ENC 2015 (versione 1.0.2);
- software di compilazione del modello di dichiarazione Unico SC 2015 (versione 1.0.2)
- software di controllo del modello di dichiarazione consolidato nazionale e mondiale (versione 1.0.1);
- software di compilazione Modello di dichiarazione consolidato nazionale e mondiale (versione 1.0.1);
- software di controllo per il modelli F24 (versione 3.8.1);
- aggiornamento archivi del software di controllo F24 riservato a banche, Poste e agenti della riscossione;
- software Gerico (versione 1.0.1)
- software di compilazione del modello AA9/12;
- software di compilazione del modello AA7/10;
- software di controllo modello AA9/12 (versione 1.8.2);
- software di controllo modello AA7/10 (versione 1.8.2);
- procedura Black Box Software Unimod (Versione 6.1.7);
- software di controllo Collaborazione volontaria;
- software di controllo del modello di dichiarazione Unico ENC (versione 1.3.1);
- software di controllo del modello di dichiarazione Unico SC (versione 1.3.1).

*Agenzia delle entrate,  
pubblicati sul sito  
dal 1° al 15/6/15*

### Aggiornamento archivi, elenchi e altre utilità

#### Disponibile:

- l'elenco delle imprese in possesso del certificato di conformità (Misuratori fiscali - Carta termica);
- elenchi dei soggetti che hanno chiesto di accedere al beneficio del 5 per mille dopo i termini per l'iscrizione.

#### Aggiornamenti:

- elenco osservatorio regionale Studi di settore;
- elenco banche convenzionate al modello di pagamento F24;
- procedura di controllo dei modelli F24 (versione 3.8.2);
- tabelle dei codici tributo e altri codici per il modello F24 e degli archivi del software di controllo;
- tabella dei Comuni convenzionati per pagamenti di imposte comunali;
- tabella codici tributo da utilizzare per il versamento con il modello F24;
- tabelle codici per tributi erariali e regionali da utilizzare per il versamento con il modello F24;
- tabelle codici per tributi locali da utilizzare per il versamento con il modello F24;
- elenco banche convenzionate per il modello F24;
- tabelle codici utilizzati dagli agenti della riscossione;
- elenco Comuni convenzionati per pagamenti di imposte comunali mediante F24;
- procedura di controllo dei modelli F24.

# Ordinary Assist

## DOTTRINA

<p><b>Rent to buy: le massime del Consiglio notarile di Milano</b>  <b>Il Consiglio notarile di Milano ha definito alcuni orientamenti civilistici concernenti il nuovo contratto <i>rent to buy</i>.</b></p>	<p><i>Consiglio notarile di Milano, orientamenti civilistici pubblicati sul sito</i></p>
<p><b>Elementi tipologici</b> - il contratto di concessione in godimento in funzione della successiva alienazione (c.d. "<i>rent to buy</i>") è un contratto tipico che, allo stato, deve ritenersi caratterizzato dai seguenti elementi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) l'immediata concessione in godimento di un immobile;</li> <li>2) il diritto - e non l'obbligo - per il conduttore di acquistarlo alla scadenza del termine previsto;</li> <li>3) la determinazione della quota di canone imputabile a corrispettivo del godimento e della quota imputabile a corrispettivo del prezzo di acquisto, ai sensi e in funzione di quanto disposto dai commi 1 bis e 5 dell'art. 23 del D.L. 113/2014.</li> </ol> <p>Si tratta di elementi concorrenti e non alternativi, mancando anche uno solo dei quali si avrà verosimilmente semplice riqualificazione della fattispecie negoziale, che potrà dar luogo a un diverso contratto tipico, ovvero a una combinazione di contratti tipici ovvero e ancora ad un contratto atipico.</p> <p>La sussunzione in una fattispecie negoziale differente determinerà l'inapplicabilità della disciplina dettata per il contratto in esame e l'applicazione della disciplina del contratto in ragione della differente qualificazione.</p> <p>Non determina, invece, riqualificazione del tipo la previsione di convenzioni accessorie, quali ad esempio la stipulazione per persona da nominare ovvero la cedibilità del contratto, trattandosi di accordi generalmente adattabili ad ogni contratto, senza mutamento della natura dello stesso.</p> <p><b>Autonomia privata ed imputazione di quota parte dei canoni a corrispettivo del trasferimento</b> - in difetto di indicazione della quota parte dei canoni imputata al corrispettivo che il concedente deve restituire in caso di mancato esercizio del diritto di acquistare la proprietà, si ritiene che l'intera parte imputata a corrispettivo del prezzo di acquisto debba essere restituita al conduttore.</p> <p>Ferma restando la necessaria indicazione delle due componenti del canone, quantomeno ai fini fiscali, si ritiene che, nel rispetto dell'autonomia contrattuale comunque riconosciuta alle parti, deve reputarsi possibile prevedere che, nell'ipotesi di esercizio del diritto di acquisto, l'intero canone versato venga computato quale acconto del prezzo. A presidio sostanziale del diritto del conduttore di acquistare o meno l'immobile, si suggerisce prudenza nel ricevere clausole che prevedano, per l'ipotesi in cui il conduttore decida legittimamente di non acquistare, l'incameramento di tutto il canone versato.</p>	
<p><b>Rent to buy: titolo esecutivo per il rilascio dell'immobile ed effettività della tutela giurisdizionale</b>  <b>Analizzata la disciplina dei contratti di godimento in funzione della successiva alienazione di immobili (cd. <i>rent to buy</i>) sotto il profilo della effettività della tutela giurisdizionale e con particolare riferimento alla restituzione dell'immobile in ipotesi di inadempimento del conduttore.</b></p> <p>I notai, una volta esclusa la possibilità di ricorrere alla tutela sommaria (procedimento di convalida di sfratto), si sono soffermati sulla disciplina del titolo esecutivo e, più in particolare, sui requisiti che il diritto ivi consacrato deve possedere (certezza, liquidità ed esigibilità).</p> <p>Secondo i notai, in ipotesi di inadempimento del conduttore, se il contratto di <i>rent to buy</i> ha la forma dell'atto pubblico e contiene una clausola risolutiva espressa, nel nostro sistema processuale esiste la possibilità per il proprietario/concedente dell'immobile di agire legittimamente in sede esecutiva per ottenere il rilascio dell'immobile sulla base di</p>	<p><a href="#"><u>Consiglio Nazionale del Notariato, studio n.283-2015</u></a></p>

# Ordinary Assist

<p>un titolo esecutivo stragiudiziale (se del caso, ricorrendo anche ad un successivo atto pubblico, complementare rispetto al primo, contenente la dichiarazione del proprietario/concedente dell'immobile di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa – cd. titolo esecutivo complesso) e, dunque, senza passare per un preventivo accertamento giurisdizionale (sia esso a cognizione piena o sommaria) del suo diritto. In senso analogo i notai concludono anche con riferimento all'atto pubblico di rent to buy quale titolo esecutivo per il rilascio dell'immobile alla scadenza del contratto.</p>	
<p><b>Fabbricati a destinazione speciale: determinazione della rendita catastale</b> Forniti chiarimenti in merito alle disposizioni di cui all'art.1, co. 244 e 245, della Legge di stabilità 2015 che sono intervenuti sulle modalità di determinazione della rendita catastale dei fabbricati a destinazione speciale e particolare, cioè quelli ricompresi nelle categorie catastali D ed E, trasformando in norma di legge il contenuto di una circolare interpretativa dell'Agenzia delle Entrate. Al riguardo, è stato affermato che le disposizioni di recente introduzione devono essere intese in senso confermativo e rafforzativo della prassi fin qui adottata dall'Agenzia, escludendosi una volontà di detassazione di taluni impianti.</p>	<p><a href="#">Ifel, Nota di approfondimento</a></p>
<p><b>Cooperative edilizie: l'esenzione Imu degli immobili invenduti</b> Forniti chiarimenti sull'esenzione IMU per gli "immobili merce", con particolare riferimento agli immobili invenduti e non locati delle cooperative edilizie. L'esenzione Imu di cui all'art. 13, co. 9 - bis, del D.L. n. 201/2011, secondo cui "a decorrere dal 1° gennaio 2014 sono esenti dall'imposta municipale propria i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati" non si applica alle cooperative edilizie, in quanto:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• è dubbio che la cooperativa edilizia possa considerarsi impresa costruttrice;</li> <li>• gli immobili realizzati dalla cooperativa edilizia sono destinati non alla vendita, bensì al soddisfacimento delle esigenze abitative dei soci.</li> </ul>	<p><a href="#">Ifel, nota di commento</a></p>
<p><b>Enti non commerciali: disciplina IMU-Tasi</b> Analizzata l'imponibilità degli immobili posseduti e a vario titolo utilizzati dagli Enti non commerciali e, in particolare, da ONLUS e Enti ecclesiastici, attraverso l'analisi della normativa primaria e delle posizioni espresse dal MEF. Tra gli altri chiarimenti, è stato ritenuto con riferimento all'obbligo di presentazione della dichiarazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• che l'obbligo di presentazione della dichiarazione Enti non commerciali sussiste esclusivamente per quei soggetti che possiedono immobili esenti, o parzialmente esenti, ai sensi dell'art 7, co. 1, lett. i) del D.lgs. n. 504/1992 (quadro A), anche se unitamente a fabbricati totalmente imponibili (quadro A);</li> <li>• che sussiste l'obbligo di presentazione della dichiarazione ordinaria nel caso di soggetti che possiedono immobili rientranti in una delle altre fattispecie esonerative previste dall'art. 7, ma diverse da quelle di cui alla lett. i), come nel caso di immobili posseduti dagli enti del servizio sanitario nazionale destinati esclusivamente ai propri fini istituzionali (dichiarazione ordinaria con compilazione del campo n. 15 "Esenzioni");</li> <li>• l'ente non commerciale che possiede sia immobili esenti, o parzialmente esenti, ai sensi dell'art. 7, co. 1, lett. i), del D.lgs. n. 504/1992, sia immobili esenti per una delle altre ipotesi contemplate dalla normativa IMU dovrà presentare una doppia dichiarazione, ovvero quella prevista per gli enti non commerciali per l'esenzione di cui alla lett. i) e di quella ordinaria per le altre ipotesi esonerative.</li> </ul>	<p><a href="#">Ifel, nota di commento</a></p>

# Ordinary Assist

## Capitale della S.p.A.: il nuovo limite minimo

Illustrate le modifiche alle disposizioni societarie del codice civile e del Testo Unico della Finanza introdotte dal D.L. n. 91/2014.

In particolare, ecco gli argomenti esaminati:

- riduzione dell'ammontare del capitale minimo necessario per la costituzione della S.p.A.;
- eliminazione di una delle ipotesi di nomina obbligatoria del collegio sindacale o del revisore nella s.r.l.;
- semplificazione della procedura per gli acquisti della società da promotori, fondatori, soci e amministratori e della procedura di trasformazione delle società di persone in società di capitali;
- modifiche all'esercizio del diritto di opzione;
- introduzione di una procedura semplificata di iscrizione degli atti al registro delle imprese;
- modifica dei criteri di determinazione del valore delle azioni di società quotate in caso di recesso;
- introduzione della figura delle PMI quotate cui riservare un trattamento di favore rispetto al regime ordinario delle quotate;
- previsione di nuove soglie in tema di OPA;
- estensione della possibilità dell'impiego dei principi contabili internazionali IAS/IFRS per la redazione del bilancio.

*Assonime,  
circolare  
n.17/2015*

Per quanto riguarda la riduzione da 120.000 a 50.000 euro dell'ammontare del capitale minimo necessario per la costituzione della società per azioni, è stato evidenziato che la modifica incide indirettamente sulle diverse fasi di vita dell'impresa e sul complesso delle norme che disciplinano l'intero sistema del capitale sociale, tra cui, per le società già costituite, su alcune delle regole poste a tutela della conservazione del capitale sociale. In particolare, la modifica incide:

1. sulla disciplina della riduzione volontaria del capitale;
2. sulla disciplina relativa alle misure da adottare in caso di perdite rilevanti.

**Riduzione volontaria del capitale** - la nuova norma consente alle S.p.A. dotate di un capitale pari o superiore a 120.000 euro di ridurlo in via volontaria a 50.000 euro distribuendo l'eccedenza ai soci o liberando questi ultimi dagli obblighi di versamento ancora dovuti. Tale operazione:

- dovrà avvenire nel rispetto delle garanzie previste dall'art. 2445 c.c. per i creditori sociali, i quali potranno opporsi entro 90 giorni dal giorno dell'iscrizione della delibera nel registro delle imprese;
- non sarà possibile qualora la società abbia ancora in circolazione obbligazioni per un ammontare superiore al doppio del capitale aumentato della riserva legale e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato.

**Obblighi di riduzione del capitale in presenza di perdite** – in base agli articoli 2446 e 2447 c.c., se la società incorre in perdite:

1. che abbiano ridotto il capitale di oltre 1/3, gli amministratori devono convocare senza indugio l'assemblea per determinare la riduzione del capitale o il rinvio a nuovo delle perdite, che devono essere colmate entro l'esercizio successivo. In tal caso la riduzione della soglia del capitale minimo non determina alcun effetto sull'operatività della norma, essendo il valore della perdita commisurato all'ammontare del capitale indicato nello statuto;

# Ordinary Assist

2. che abbiano ridotto il capitale al di sotto del minimo legale l'assemblea deve deliberare la riduzione del capitale e il contestuale aumento al di sopra del minimo legale o in alternativa la trasformazione della società. In questo caso l'abbassamento a 50.000 del capitale minimo rileva poiché le misure da adottare sono correlate ad una perdita che riduca il capitale della società sotto il minimo legale. Con la riduzione del capitale minimo legale a 50.000 euro, le disposizioni di cui all'art. 2447 c.c. operano quando la perdita riduce il capitale sotto la nuova soglia, anche per le società già costituite nel previgente regime con un capitale pari o superiore a 120.000 euro. In sintesi qualora si verificasse una perdita di oltre 1/3 che riducesse il capitale al di sotto dei 120.000 euro, i soci continuerebbero ad essere obbligati a deliberare la riduzione nella misura corrispondente, ma non necessariamente dovrebbero deliberare anche il contestuale aumento se, nonostante la perdita, l'ammontare residuo del capitale rimanesse comunque superiore all'attuale soglia di 50.000 euro.

## Finanziamenti a medio e lungo termine: imposta sostitutiva

**Commentate le disposizioni contenute nel D.L. n. 91/2014 che hanno modificato la disciplina dell'imposta sostitutiva sui finanziamenti a medio e a lungo termine, estendendo l'ambito di applicazione del tributo (prima riservato ai finanziamenti bancari) ai finanziamenti effettuati da imprese di assicurazioni, società di cartolarizzazione e dagli organismi di investimento collettivo.**

*Assonime,  
circolare  
n.19/2015*

Con riferimento all'ambito oggettivo del regime sostitutivo per i finanziamenti erogati da questi soggetti - individuato, in generale, nei finanziamenti a medio e a lungo termine di cui all'art. 15 del D.P.R. n. 601/1973, e cioè quelli la cui durata convenzionale sia stabilita in più i 18 mesi, nonché, indipendentemente dalla durata, ai finanziamenti speciali di cui all'art. 16 - l'Assonime, tenendo conto della formulazione dell'art. 17-bis, che non prevede ulteriori delimitazioni della fattispecie agevolata, ritiene che non dovrebbe avere rilievo la circostanza che il finanziamento sia erogato ad imprese o, piuttosto, ad altri soggetti (anche se l'art. 22 del D.L. n. 91/2014, che contiene la nuova disposizione, è rubricato "misure a favore del credito alle imprese"). Secondo l'Assonime, dunque, la formulazione della norma non consente di delimitarne l'ambito applicativo dell'imposta sostitutiva ai finanziamenti erogati solo a tali soggetti (le imprese). In altri termini, non è rilevante ai fini dell'operatività del regime sostitutivo, il fatto che tali finanziamenti possano essere erogati secondo modelli contrattuali e condizioni diverse da quelle dei finanziamenti riconducibili all'attività verso il pubblico. Non sarebbe logico stabilire per le imprese di assicurazioni un criterio diverso per l'individuazione del presupposto del regime sostitutivo rispetto a quanto già accade per le banche.

## Accordi de minimis: comunicazione della Commissione e giurisprudenza europea

**Analizzata la nuova comunicazione de minimis in materia di intese restrittive della concorrenza adottata dalla Commissione europea nel 2014. La Commissione si è impegnata a non aprire procedimenti in applicazione dell'articolo 101 del Trattato se:**

- le quote di mercato delle parti dell'accordo stanno al di sotto di determinate soglie e,
- l'accordo non contiene restrizioni "per oggetto", ossia restrizioni che presentano di per sé, sulla base dell'esperienza, un grado sufficiente di dannosità per la concorrenza da far ritenere che l'esame dei loro effetti, attuali o potenziali, non sia necessario.

Gli esperti di Assonime si sono soffermati sulle implicazioni pratiche di queste recenti evoluzioni e hanno approfondito a quali condizioni, alla luce della giurisprudenza della Corte di giustizia nei casi Völk ed Expedia, sia possibile tenere conto anche per restrizioni gravi dell'eventuale assenza di un impatto apprezzabile sul mercato in ragione della trascurabile posizione di mercato delle parti interessate.

*Assonime,  
circolare  
n.20/2015*

# Ordinary Assist

<p><b>Modelli di dichiarazione UNICO 2015/SC e IRAP/2015: novità in materia di reddito di impresa e IRAP</b></p> <p>Illustrate le principali novità, normative e di prassi, rilevanti per la compilazione dei modelli di dichiarazione IRES e IRAP, nonché per quanto attiene alla quantificazione delle imposte. I chiarimenti commentati riguardano le indicazioni sulla rilevanza fiscale dei nuovi criteri di rappresentazione contabile degli accordi a controllo congiunto introdotti dall'IFRS 11, le novità in tema di ACE, di ravvedimento operoso e contratti di rent to buy. Infine, l'Assonime si è soffermata sulle principali innovazioni che interessano il versamento degli acconti dovuti per il corrente periodo d'imposta.</p>	<p><i>Assonime, circolare n.21/2015</i></p>
<p>In particolare, per quanto riguarda la determinazione degli acconti dovuti per il 2015 è stato affermato che - considerato che il D.L. n.192/2014 ha prorogato al 30/9/15 il termine entro il quale il Ministero delle finanze può disporre l'aumento della misura degli acconti IRES e IRAP dovuti per il 2015 e che ad oggi il decreto non è ancora stato emanato - in sede di versamento della 1° rata di acconto le imprese dovranno far riferimento alla misura ordinaria del 100%; l'eventuale successivo aumento della misura degli acconti disposto dopo il termine previsto per il versamento della 1° rata di acconto assumerà rilevanza in sede di determinazione della 2° rata di acconto. L'acconto deve essere versato in 2 rate:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1° rata - pari al 40% dell'ammontare complessivo dell'acconto, da versare entro il termine previsto per il saldo dell'imposta relativa al periodo precedente;</li> <li>• 2° rata - pari al 60%, da versare entro l'ultimo giorno dell'11° mese del periodo d'imposta di riferimento.</li> </ul> <p>Per la determinazione dell'acconto le imprese potranno utilizzare:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. il metodo storico;</li> <li>2. il metodo previsionale.</li> </ol> <p>Le imprese possono anche optare per il metodo storico in sede di versamento della 1° rata e per il metodo previsionale in occasione del versamento della 2° rata, ferma rimanendo la necessità che i versamenti in acconto risultino congrui rispetto ad almeno uno dei suddetti parametri (storico o previsionale).</p>	
<p><b>Il bilancio di esercizio: le voci del Patrimonio netto secondo i Ragionieri dell'Accademia</b></p> <p>Analizzata la composizione del Capitale sociale, le possibili variazioni in aumento e in diminuzione e i relativi aspetti fiscali. Nelle note di prossima pubblicazione l'Accademia esaminerà le altre voci del Patrimonio Netto.</p>	<p><a href="#"><i>Accademia di ragioneria, nota operativa n.8/2015</i></a></p>
<p><b>Regime forfetario: la guida dei geometri fiscalisti</b></p> <p>Illustrato il nuovo regime forfetario disponibile per esercenti imprese, arti e professioni, di cui all'art. 1, co. da 54 a 89 della legge di stabilità 2015, in vigore dall'1/1/15.</p>	<p><a href="#"><i>Agefis, portolano n. 5/2015</i></a></p>
<p><b>Oic 16: immobilizzazioni Materiali</b></p> <p>Esaminate le indicazioni del nuovo OIC 16 relativo alle immobilizzazioni materiali, con le relative analisi delle conseguenze della transizione alla nuova versione e l'impatto sulla normativa fiscale. In particolare, lo studio si è occupato di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ammortamento dei beni ceduti nel corso dell'esercizio;</li> <li>• attività destinate alla vendita;</li> <li>• immobilizzazioni materiali acquisite a titolo gratuito;</li> <li>• svalutazioni di beni precedentemente rivalutati;</li> <li>• capitalizzazione oneri finanziari.</li> </ul>	<p><a href="#"><i>CNDCEC, documento pubblicato sul sito</i></a></p>

# Ordinary Assist

**Con riferimento all'ammortamento dei beni ceduti nel corso dell'esercizio** è stato evidenziato che secondo il novo OIC 16 in caso di cessione del bene occorre calcolare *pro-rata temporis* la quota di ammortamento da inizio del periodo amministrativo sino alla data di dismissione del bene, momento in cui il bene cessa di partecipare all'attività aziendale. È pertanto corretto calcolare l'ammortamento relativo alla frazione dell'esercizio nel quale il cespite medesimo è stato utilizzato e quindi la plusvalenza o minusvalenza al netto di tale ammortamento.

**Riflessi fiscali** - Tale impostazione rileva anche ai fini tributari. Al riguardo, i commercialisti richiamano la risoluzione n.41/2002 dell'Agenzia delle Entrate, la quale, chiamata a rispondere in merito a un interpello sulla deducibilità degli ammortamenti relativi a beni appartenenti ad un ramo d'azienda conferito, conclude, sostenendo l'approccio considerato corretto per la redazione del bilancio, che "anche dal punto di vista fiscale acquista rilievo il metodo di contabilizzazione delle quote d'ammortamento prescelto dall'impresa in conformità a corretti principi contabili" e che "sono da ritenere deducibili le quote di ammortamento relative alle immobilizzazioni dismesse o cedute nel corso dell'esercizio, determinate secondo il criterio *pro rata temporis*".

La distinzione assume rilievo sostanziale sotto il profilo fiscale considerato anche che la plusvalenza è assoggettata ad autonoma disciplina fiscale e può essere rateizzata se il bene è stato posseduto per un periodo non inferiore a tre anni (art. 86, co. 4, TUIR).